
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 30 dicembre

62/2014

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore orologiero

(del 23 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati, nel corso del 2014, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nelle aziende del settore orologiero non firmatarie della Convenzione d'applicazione de la Convention collective de travail (CCT) des industries horlogère et microtechnique suisses au Tessin (Convenzione);

considerata l'eshaustività dell'inchiesta che ha interessato tutte le aziende del settore orologiero non firmatarie della Convenzione (NOGA 2652);

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 77/2014 di venerdì 26 settembre 2014 del Contratto normale di lavoro per il settore orologiero;

tenuto conto delle osservazioni presentate entro il termine di pubblicazione;

richiamati:

– il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;

– la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 12 dicembre 2014 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore orologiero;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, per il settore orologiero è fissata al 1. luglio 2015.

Bellinzona, 23 dicembre 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore orologiero

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile alle aziende del settore orologiero non firmatarie della Convenzione.

Importo del salario minimo

Art. 2 Salario orario minimo di base: fr. 18.75

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità :

– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 I salari minimi saranno adeguati in base agli adeguamenti stabiliti dalle parti per i salari della Convenzione o al rincaro.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Entrata in vigore e durata

Art. 5 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie. Il contratto ha una validità di 3 anni.